

Schema di convenzione per l'attuazione del progetto BO1.1.2.1.a Gemello digitale: Governo e Valorizzazione del Patrimonio Dati

Programma Nazionale "Città Metropolitane" 2021-2027

Priorità 1 - Agenda digitale e innovazione urbana

Azione 1.1.2.1 Agenda digitale metropolitana

CUP: F39I23000940007

Oggetto: convenzione ex art. 15 l. 241/1990 e art. 7 d.lgs 36/2023 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla realizzazione delle azioni all'interno del progetto BO1.1.2.1.a Gemello digitale: Governo e Valorizzazione del Patrimonio Dati

tra

il Comune di Bologna, con sede legale in Piazza Maggiore 6 - Palazzo d'Accursio, C.F. e P.IVA 01232710374, in persona dell'Ing. Osvaldo Panaro, in qualità di direttore del Dipartimento Cultura, Sport e promozione della città del Comune di Bologna (in seguito anche "Comune");

e

CINECA Consorzio Interuniversitario, con sede legale in _____, Codice fiscale _____, P. IVA _____, in persona della Direttrice Generale _____giusta procura speciale Rep. _____ (di seguito, anche solo, "CINECA", "Consorzio" o "Parte");

PREMESSO CHE:

- la strategia digitale dell'Unione Europea, in particolare le tre linee di indirizzo alla base del programma della Commissione (Green Deal, Europe fit for the Digital Age, and Economy that Works for People), individua tra i suoi obiettivi principali lo sviluppo di tecnologie digitali al servizio delle persone;
- la Città di Bologna è stata selezionata tra le 100 città europee che partecipano alla Cities Mission delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030;
- con la Legge Regionale del 17 giugno 2019 su "Investimenti in materia di Big Data e Intelligenza artificiale, Meteorologia e Cambiamento Climatico", la Regione Emilia-Romagna ha deciso di promuovere e sostenere lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione, delle alte competenze nell'ambito dei big data, dell'intelligenza artificiale, della meteorologia quali aree strategiche per lo sviluppo economico e sociale anche attraverso la creazione di nuove infrastrutture di ricerca, lo sviluppo di attività di ricerca collaborativa fra università, imprese e istituzioni;
- il Comune di Bologna ha individuato il suo "progetto bandiera" nella cosiddetta Città della conoscenza, che prevede interventi di rigenerazione urbana e politica pubblica volti a rafforzare la collaborazione e la sinergia nell'ecosistema metropolitano della ricerca per sostenere la creazione di innovazioni fondate sulla produzione di valore pubblico;
- la Città di Bologna ospita presso il Tecnopolo il Data center del Centro europeo per le previsioni meteorologiche, al servizio della città e della qualità del vivere ed il Data center di CINECA dove è

installato uno dei quattro supercomputer europei pre-exascale (Leonardo, attualmente classificato al sesto posto nella classifica dei computer più potenti al mondo) cofinanziato da EuroHPC Joint Undertaking e dal Ministero dell'Università e della Ricerca per aprire la strada al supercalcolo europeo e sostenere la diffusione dell'elaborazione ad alte prestazioni come forza trainante per la crescita e l'innovazione;

- Comune di Bologna, Cineca e UNIBO in data 8/7/2022 hanno sottoscritto un Memorandum di intesa con la Città di Barcellona ed il Barcelona Supercomputing Center finalizzato allo sviluppo di Gemelli Digitali Urbani per le due Città, Bologna e Barcellona;
- Comune di Bologna, Cineca, Fondazione per l'Innovazione Urbana, UNIBO e FBK in data 14/11/2023 hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la realizzazione di attività di ricerca e progettazione finalizzate allo sviluppo del progetto "Gemello digitale di Bologna";

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il Comune di Bologna è destinatario dei fondi del Programma Nazionale "Città Metropolitane" 2021-2027), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015 e successive modifiche, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda Urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane beneficiarie del Programma;
- con deliberazione di Giunta comunale 385171/2023 del 30/05/2023, è stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione del Programma Nazionale "Città Metropolitane" 2021-2027 e la suddetta convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 21/07/2023;
- con deliberazione di Giunta comunale 762853/2023 del 15/11/2023, è stato approvato il Piano Operativo che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza di questo Organismo Intermedio;
- il Comune di Bologna ha elaborato una proposta progettuale contenente gli interventi da finanziare con i fondi sopra richiamati, nella quale è ricompreso il progetto BO1.1.2.1.a Gemello digitale: Governo e Valorizzazione del Patrimonio Dati, ammesso a finanziamento dall'Organismo Intermedio, da ultimo, con determinazione dirigenziale P.G. N.: 797405/2023 del 29/11/2023.

CONSIDERATO CHE:

- Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro di cui fanno parte il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell'Università e della Ricerca, le Università statali e numerosi Enti di ricerca pubblici;

- Cineca è membro fondatore e partecipa al Centro Nazionale HPC, Big Data e Quantum Computing, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.4 che ha sede a Bologna e all'interno del quale (in particolare, in attuazione dello Spoke 9) si propone di sviluppare il gemello digitale di Bologna come primo prototipo di gemello digitale di una città italiana.
- il progetto di cui sopra, per le finalità che persegue e per le modalità di svolgimento che si intende adottare, si ritiene necessario sia svolto in collaborazione con Cineca, in virtù del ruolo di Cineca quale:
 - infrastruttura nazionale di ricerca e innovazione per il supercalcolo e centro di eccellenza per lo sviluppo di progetti e applicazioni di frontiera, sfruttando i sistemi di supercalcolo in esso presenti;
 - centro di competenza e promozione di soluzioni tecnologiche d'avanguardia per una società basata su conoscenza e capacità di estrarre valore dai dati, grazie alle competenze e conoscenze maturate in numerosi progetti di ricerca, nazionali ed internazionali;
 - attore protagonista delle politiche europee nello scenario internazionale e radicato sul territorio nazionale per favorire lo sviluppo di ecosistemi locali;
 - ente di ricerca che ha volontà di intraprendere e rendere persistenti attività interdisciplinari comuni, tenendo presente che le scoperte scientifiche sono e saranno sempre più legate alla capacità di calcolo avanzato ad alte prestazioni per eseguire simulazioni complesse dei fenomeni fisici e di elaborare ed esplorare i dataset di grandi dimensioni ottenuti mediante i metodi sperimentali e osservativi;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 commi 2 e 3 della medesima legge;
- nel quadro delle disposizioni operative del Programma Nazionale "Città Metropolitane" 2021-2027, le Autorità Urbane possono ricorrere all'istituto dell'accordo tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione in comune di operazioni previste nelle rispettive strategie di sviluppo urbano e dei piani operativi corrispondenti, laddove tale cooperazione istituzionale si renda necessaria al fine del perseguimento di un obiettivo comune;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- Cineca ha tra i propri fini istituzionali, oltre alla ricerca scientifica e tecnologica, lo sviluppo, la produzione, l'elaborazione e la divulgazione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso la promozione di forme di collaborazione con altri Enti di Ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- Il Piano strategico 2030 di Cineca prevede tra gli obiettivi il rafforzamento della capacità di supporto e sviluppo come centro di eccellenza per applicazioni di frontiera, in particolare per sfruttare i sistemi di supercalcolo per realizzare alcune applicazioni verticali tra cui specificatamente i Gemelli digitali di sistemi urbani complessi.
- È interesse delle Parti dotarsi di opportuni strumenti di coordinamento e di attuazione, sfruttando le sinergie rese disponibili dalla complementarietà delle rispettive missioni istituzionali, per attività di sviluppo, supporto alla ricerca avanzata, formazione, e trasferimento tecnologico, anche mediante la partecipazione congiunta o condivisa ad azioni di rilevanza nazionale e internazionale;
- la presente convenzione soddisfa le condizioni poste dall'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 in quanto:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti;
 - b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune;
 - d) le stazioni appaltanti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- il Comune di Bologna e Cineca ritengono opportuno addivenire alla stipulazione di un accordo per le finalità del Programma Nazionale "Città Metropolitane" 2021-2027 nell'ambito del progetto BO1.1.2.1.a Gemello digitale: Governo e Valorizzazione del Patrimonio Dati

A questo scopo, tra Comune E Cineca si conviene e si stipula quanto segue.

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Bologna e Cineca per l'attuazione del progetto BO1.1.2.1.a Gemello digitale: Governo e Valorizzazione del Patrimonio Dati finanziato nell'ambito del PN metro Plus 2021-2027.

ART. 2 – OBIETTIVO COMUNE E AZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'obiettivo del progetto Gemello Digitale di Bologna (GDB) è quello di dotare la città di Bologna di un

Gemello digitale completo della città, una rappresentazione che si adatta continuamente in base ai dati e alle informazioni raccolte in tempo reale, supporta il processo decisionale attraverso analisi e previsioni ed è in grado di co-evolversi con la sua controparte fisica. Il modello consente ad amministratori e cittadini di visualizzare dati e informazioni comunque riconducibili alla città stessa, analizzarli e utilizzarli per simulare scenari, fare previsioni e prendere decisioni informate sulla base dei dati.

In particolare, obiettivo delle Parti è la creazione di un Gemello Digitale che dovrà sostenere il raggiungimento dei seguenti macro-obiettivi strategici:

- rendere dati e conoscenze utili, e di attivare meccanismi di analisi e capacità previsionali per rispondere alle esigenze della città e delle comunità cittadine;
- intercettare le sfide del cambiamento climatico, economico e sociale nei contesti urbani, introducendo funzionalità di supporto alle decisioni che portino a cambiamenti sostanziali nel governo delle città, mobilitando nuovi interessi e sperimentando nuove possibilità di relazione sociale;
- promuovere e favorire la (co)produzione di conoscenza e comprendere come essa possa generare nuova economia e valore pubblico sul territorio.

Il Gemello Digitale di Bologna dovrà costituire una nuova infrastruttura civica per la città, utilizzabile dall'amministrazione, dai cittadini e da altri stakeholder urbani per individuare risposte alle sfide urbane contemporanee.

Inoltre, sarà veicolo per la costruzione di relazioni strategiche con altre città italiane ed europee e con attori dell'innovazione nazionali e internazionali.

ART. 3 - AZIONI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della seguente Convenzione sono le azioni riferite all'attività di sviluppo e validazione del progetto Gemello digitale. In particolare, la collaborazione tra Comune e Cineca riguarda i seguenti ambiti:

- design e sviluppo della soluzione tecnologica del Gemello digitale (realizzazione Data e AI Platform e suo aggiornamento, supporto alla definizione e al design tecnico dell'architettura, supporto alla realizzazione della piattaforma di esecuzione del Gemello digitale);
- supporto alla definizione di un approccio metodologico per l'evoluzione del Gemello digitale;
- supporto alle attività di ricognizione dei bisogni, dei dataset e delle infrastrutture digitali dell'amministrazione e dei partner progettuali per lo sviluppo del progetto e progettazione delle iterazioni attraverso le quali si sviluppa il Gemello digitale;

- contributo allo svolgimento di attività di comunicazione, disseminazione, sfruttamento dei risultati e sostenibilità del Gemello digitale;
- contributo all'identificazione e allo sviluppo di casi d'uso sperimentali del Gemello digitale connessi a diversi ambiti di intervento pubblico del Comune di Bologna.

Il Contenuto delle attività oggetto della presente Convenzione deve essere coerente con quanto previsto dal Piano Operativo approvato con Delibera di Giunta Comunale PG 762853/2023 del 15/11/2023 e secondo quanto specificato nella documentazione relativa all'ammissione a finanziamento del progetto, avvenuta con determina dell'Organismo Intermedio P.G. N.: 797405/2023 del 29/11/2023. Inoltre, le attività oggetto della presente Convenzione devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti della delibera DG/2023/200 del Comune di Bologna che approva il "Protocollo di intesa per la realizzazione di attività di ricerca e progettazione finalizzate allo sviluppo del progetto "Gemello digitale di Bologna" e i suoi allegati.

ART.4 IMPEGNI DELLE PARTI

1. Nell'ambito della presente convenzione, il Comune, in qualità di soggetto attuatore del progetto si impegna:
 - a) ad assumere il coordinamento strategico del progetto;
 - b) a partecipare all'implementazione degli obiettivi condivisi;
 - c) a garantire che l'operazione sia complementare ed integrata ad altre azioni riferite al programma PN Metro Plus, in un'unica strategia di azione locale;
 - d) a coordinare e supportare la collaborazione tra l'amministrazione partner (Cineca) e la struttura comunale;
 - e) a favorire e a supportare la creazione e lo sviluppo di reti locali, nazionali e internazionali utili all'implementazione del progetto;
 - f) a fornire a Cineca tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni relativi all'implementazione del Progetto con specifico riferimento alle modalità di corretta gestione dell'operazione e rendicontazione delle spese sostenute, in linea con le previsioni del Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
 - g) a definire l'inquadramento degli eventuali interventi da attuare con riferimento alle norme afferenti agli Aiuti di stato;
 - h) a mettere a disposizione il sistema informativo del Programma al fine di consentire la gestione delle comunicazioni ufficiali tra Cineca, Comune e Autorità di Gestione e di garantire la registrazione e la conservazione informatizzata dei documenti e dei dati

necessari alle verifiche di ammissibilità delle spese, alle attività di sorveglianza e alla gestione degli obblighi di monitoraggio;

- i) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'AdG/OI responsabile dalla normativa comunitaria.

2. Nell'ambito della presente convenzione, Cineca si impegna a:

- a) realizzare l'operazione prevista e ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che la stessa sia realizzata in conformità con quanto approvato e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- b) effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti per la progettazione e realizzazione dell'operazione;
- c) rispettare la normativa sugli aiuti di stato, qualora rilevante per l'operazione finanziata;
- d) predisporre ed inviare al Comune le rendicontazioni di spesa nei tempi e con le modalità specificati all'art. 10;
- e) garantire che le procedure attuative da realizzare siano conformi, per quanto applicabile, alla "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvata dal Comitato di Sorveglianza del PN, nonché nelle sue successive versioni adottate, e alle norme UE e nazionali applicabili;
- f) eseguire i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'AdG e dall'OI responsabile, contenute nella Descrizione delle procedure del PN;
- g) fornire tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio fisico-finanziario e procedurale dell'operazione finanziata, secondo i tempi e le modalità indicati dall'Autorità di Gestione;
- h) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;
- i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060, ed in particolare quanto indicato all'art. 12 della presente convenzione;
- j) facilitare l'esecuzione dei controlli amministrativi e verifiche in loco da parte degli uffici comunali o degli organismi nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo di primo o secondo livello nell'ambito del Programma, assicurando la conservazione in originale di tutta la documentazione relativa al progetto;
- k) utilizzare per tutte le spese sostenute un sistema contabile separato o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
- l) informare tempestivamente il Comune di qualsiasi evento che possa influire sulla

realizzazione dell'operazione o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla presente convenzione;

- m) utilizzare il sistema informativo del Programma che sarà messo a disposizione dall'Autorità di Gestione, per tutte le comunicazioni ufficiali con l'Adg per la registrazione e conservazione informatizzata dei documenti e dei dati necessari alle verifiche di ammissibilità delle spese, alle attività di sorveglianza e alla gestione degli obblighi di monitoraggio;
- n) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale richiesti dal Sistema informativo del PN, rispetto agli indicatori previsti nel PN e assicurare l'inserimento di tutti i dati previsti nel Sistema informativo del PN, nel rispetto delle indicazioni che potranno essere fornite dall'AdG/OI responsabile;
- o) comunicare al Comune eventuali irregolarità e/o frodi riscontrate e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dall'OI per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, come indicato nella Descrizione delle procedure del PN;
- p) garantire adeguate misure per prevenire e gestire l'insorgere di conflitti di interesse, anche alla luce di quanto suggerito dalla Commissione europea nella comunicazione n. 2021/C 121/01 "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario", pubblicata sulla GUUE il 9 aprile 2021 (e ss.mm.ii.);
- q) svolgere ogni altra attività funzionale all'attuazione del progetto.

ART. 5 RISORSE ASSEGNATE

1. Al fine di consentire l'avvio delle azioni progettuali, è destinato a Cineca l'importo iniziale complessivo pari a 241.000. Tali risorse potranno essere integrate sulla base dell'avanzamento delle attività progettuali, compatibilmente con gli stanziamenti destinati alla realizzazione dell'intervento.
2. Il Dirigente competente, secondo la normativa vigente, provvederà con propri atti formali al trasferimento delle risorse assegnate a Cineca, nei limiti degli impegni di spesa assunti, con le modalità descritte negli articoli successivi.

ART.6 CRONOPROGRAMMA DI SPESA E QUADRO ECONOMICO

1. Gli interventi oggetto della presente convenzione dovranno essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma sottoriportato.

Cineca è tenuto a realizzare le spese di propria competenza secondo la scansione annuale prevista dal seguente cronoprogramma di spesa

2023	2024	2025
0	120.500 €	120.500 €

2. In caso di mancato raggiungimento delle quote di realizzazione progettuale definite dal cronoprogramma trasmesso si potrà procedere all'adeguamento di tale cronoprogramma con i relativi spostamenti delle risorse non spese agli esercizi successivi, fermo restando il termine massimo di conclusione dell'operazione del 31/12/2026 salvo proroghe approvate dal Comune.
3. Le richieste di modifica del cronoprogramma di spesa devono essere trasmesse alle competenti strutture comunali entro il 31 dicembre di ogni anno. In tal caso si procederà all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio in coerenza con i cronoprogrammi di spesa presentati.
4. La completa realizzazione dell'operazione oggetto della presente Convenzione dovrà realizzarsi entro il termine massimo del 31/12/2026, salvo proroghe concordate. Per conclusione dell'operazione è da intendersi l'operazione materialmente completata e realizzata, comprensiva, nei casi previsti dalla normativa vigente, del collaudo e/o verifica della conformità o regolare esecuzione e per il quale tutti i pagamenti sono stati effettuati da Cineca.
5. In deroga al suddetto termine possono essere concesse proroghe a seguito di richieste motivate e riconducibili a fattori non prevedibili e non dipendenti da Cineca, da inoltrarsi alle competenti strutture comunali prima della scadenza prevista attraverso il sistema informativo.
6. L'operazione attuata da Cineca dovrà articolarsi secondo il seguente quadro economico

Format Quadro Economico Acquisizione Servizi o Attività Formative		
Voci di spesa	Importo (€)	Note
Materiali inventariabili		
Materiale di consumo		

Costi per elaborazioni dati		
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto		
Servizi esterni		
Missioni		
Convegni	4.000,00€	
Pubblicazioni	7.000,00€	
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)		
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)		
Costo del personale dipendente	230.000€	
IVA		
Altro		
TOTALE	241.000	

Con riferimento alle tipologie di costo forfettarie l'AdG si riserva di dare ulteriori specifiche ed indicazioni

7. Ogni eventuale modifica del Quadro economico dovrà essere comunicata alle competenti strutture comunali prima della trasmissione di ogni tranche di rendicontazione secondo quanto previsto dall'art.9.

ART. 7 AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

1. Le erogazioni relative alle risorse di cui all'art. 5 della presente convenzione, si riferiscono a spese effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati da Cineca, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

2. E' possibile richiedere una anticipazione di parte delle risorse di cui all'art. 5 . Tale richiesta verrà valutata dal Comune di Bologna, che si riserva la possibilità di riconoscere anticipazioni ove disponibili.
3. Possono essere ammissibili spese riferite ad opzioni di semplificazioni dei costi elencate all'art. 53 del Reg. (CE) n. 1060/2021 punto 1 lettera b), se previste dagli strumenti di rendicontazione dell'Autorità di gestione.
4. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dalla data di ammissione a finanziamento del progetto da parte dell'O.I. al 31/12/2026, salvo proroghe.
5. Come previsto dall'articolo 63 comma 6 del regolamento (CE) 2021/1060 non saranno, in ogni caso, sostenute operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima della sottoscrizione della presente convenzione.
6. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le tipologie di spesa previste nella scheda progetto contenuta nel Piano Operativo approvato con delibera di Giunta PG 762853/2023 del 15/11/2023 coerenti con i regolamenti comunitari e con la normativa nazionale di ammissibilità della spesa. Inoltre, le spese sostenute per la realizzazione del progetto sono ritenute ammissibili e rientranti nelle relative voci di costo qualora pertinenti e riconducibili al progetto approvato dall'O.I. e coerenti con le finalità ed i contenuti del progetto stesso.
7. È fatto divieto di rendicontare spese per le quali si usufruisce di altra misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.

ART. 8 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Cineca è tenuto:
 - a) ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - b) a presentare, ai fini del riconoscimento dell'IVA come costo ammissibile, una dichiarazione di indeducibilità della stessa;
 - c) ad effettuare i pagamenti nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 ed esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, RIBA solo se accompagnata da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 3;
 - d) a riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico investimento pubblico nei suddetti strumenti di pagamento ed in relazione a ciascuna transazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - e) a conservare la documentazione giustificativa delle spese di progetto nel rispetto della

normativa nazionale di riferimento e comunque almeno per un periodo di 5 anni a decorrere dall'anno in cui viene pagato il saldo del contributo spettante, ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

ART. 9 MODIFICHE DELL'OPERAZIONE

1. Eventuali modifiche al contenuto del progetto o modifiche che alterino la natura dell'operazione o la tempistica di realizzazione della stessa sono ammesse previa approvazione del Comune, sulla base di richieste debitamente motivate ed inoltrate alle competenti strutture comunali, che le valuterà entro 60 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine l'ufficio Comunale competente non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazione, le modifiche si intendono approvate. Rientrano tra le modifiche di cui al presente articolo, le modifiche previste dall'art. 6.
2. Modifiche che determinano una variazione in aumento delle spese di realizzazione dell'operazione non comportano un aumento proporzionale della spesa ammissibile e, di conseguenza, del contributo erogabile.
3. Modifiche che determinano una variazione in diminuzione delle spese di realizzazione dell'operazione comportano per contro una diminuzione proporzionale della spesa ammissibile e, conseguentemente, una pari riduzione del contributo erogabile.
4. Le spese relative alle modifiche saranno considerate ammissibili solo se sostenute in data successiva alla data di approvazione formale da parte del Comune o, in caso di approvazione per silenzio assenso, decorsi 60 giorni dalla data di trasmissione della richiesta di cui al presente articolo.

ART. 10 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto, dovrà essere compilata e trasmessa al Comune esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informativo del Programma. Non sono ammesse rendicontazioni di spesa presentate con altre modalità. Parimenti, tutta la documentazione richiesta nell'applicativo, anche a seguito di richieste di integrazioni, dovrà essere caricata e trasmessa unicamente attraverso il sistema informativo.
2. La rendicontazione delle spese assume a riferimento il cronoprogramma di spesa secondo le

indicazioni fornite all'art. 6 in termini di stati di avanzamento e saldo finale a conclusione dell'intervento.

3. La richiesta di liquidazione dei contributi in base agli stati di avanzamento semestrali deve essere trasmessa da Cineca, entro massimo tre mesi dalla conclusione del semestre al quale le spese sostenute si riferiscono e dovrà essere corredata da una rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegate le fatture debitamente quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, con riferimento a spese sostenute previste in sede di concessione o modificate da successive varianti approvate, la relativa documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi, nonché una relazione relativa all'attività realizzata.
4. Cineca è tenuto a presentare entro 90 giorni dal termine della realizzazione dell'operazione:
 - a) una dettagliata relazione finale sull'operazione conclusa;
 - b) la rendicontazione finanziaria complessiva;
 - c) la documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi non precedentemente trasmessa in sede di richiesta di pagamento degli stati di avanzamento;
 - d) certificati di collaudo dei lavori e/o certificati di verifica della conformità o certificati di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. L'erogazione degli stati di avanzamento semestrali avviene, con riferimento al cronoprogramma di spesa di cui all'art. 6, nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento. L'erogazione è proporzionalmente ridotta:
 - a) della eventuale percentuale di anticipazione concessa a Cineca a seguito della stipula della presente convenzione;
 - b) qualora le spese sostenute nell'anno di riferimento risultino inferiori rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma di spesa, secondo quanto disposto dall'art. 6;
 - c) qualora la spesa sostenuta e riconosciuta dal Comune risulti inferiore all'investimento previsto.
6. L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui ai precedenti punti elenco e della conformità dell'operazione realizzata con quella approvata.
7. All'erogazione del contributo si provvederà con atti formali del dirigente Comunale competente o

suo delegato secondo la normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni, salvo richieste di chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate da Cineca non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. La richiesta di integrazioni comporterà una sospensione dei termini per il conteggio del 90 giorni, che saranno ripresi a seguito dell'acquisizione delle integrazioni richieste;

8. Ulteriori specifiche sulle modalità di rendicontazione delle spese e sulla richiesta dell'anticipazione saranno riportate nei manuali di rendicontazione e/o nelle indicazioni che saranno fornite dalle competenti strutture dell'Autorità di Gestione.
9. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi, verrà verificato inoltre se il Cineca abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC).

ART. 11 STABILITA' DELL'OPERAZIONE

1. Cineca deve garantire, almeno per la durata di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'operazione finanziata nell'ambito del progetto. Nel suddetto periodo, Cineca è tenuto:
 - a non cedere o alienare a terzi i beni finanziati nell'ambito del progetto;
 - a non apportare delle modifiche sostanziali all'operazione che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

ART. 12 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E VISIBILITA'

1. Cineca è tenuto al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060.

Cineca è tenuto a:

- a) garantire il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione relativamente alle responsabilità dei Beneficiari previste dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- b) garantire il rispetto delle disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di visibilità, trasparenza e di comunicazione contenute nel Reg. (UE) n. 2021/1060 e nelle linee guida rilasciate a livello nazionale dal coordinatore unico nazionale e/o dall'Autorità di Gestione del Programma;
- c) trasmettere all'AdG/OI responsabile, periodicamente, i materiali di informazione e comunicazione realizzati a valere sulle risorse del Programma, nonché rendere disponibili le informazioni necessarie all'AdG/OI per adempiere a quanto previsto dall'articolo 49 del Reg. (UE) 2021/1060;

- d) adempiere alle indicazioni tecniche inerenti la trasmissione dei dati all'AdG per alimentare il portale unico nazionale, individuato nel portale OpenCoesione (www.opencoesione.it) di cui all'articolo 46 lettera b) del Reg. 2021/1060, secondo istruzioni che saranno fornite dall'AdG/OI responsabile;
- e) assicurare la coerenza dell'identità visiva di tutte le azioni di visibilità, trasparenza e comunicazione realizzate nel quadro del Programma, anche in ordine a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) 2021/1060 e relativo Allegato IX.

Gli obblighi in materia di visibilità, trasparenza comunicazione sono contenuti all'interno della descrizione del "Si.Ge.Co". I principali elementi dell'identità visiva del Programma, inoltre, sono anche disponibili sul sito www.ponmetro.it alla sezione "identità visiva" 2021-2027.

2. Se Cineca non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, il Comune e l'Autorità di gestione hanno la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, con una riduzione fino al 3% del contributo concesso.
3. A Cineca può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di mettere i materiali di comunicazione sul progetto finanziato a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla Ue una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060:
 - a) uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
 - b) riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;
 - c) comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;
 - d) distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
 - e) conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;
 - f) sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.
4. Ai fini della trasparenza, si informa Cineca che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n.2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali del Comune, dell'Adg, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi a Cineca e al progetto cofinanziato. L'elenco dei dati è riportato all'Articolo 49 del suddetto regolamento. I

dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

ART. 13 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Cineca è tenuto a fornire al Comune tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione previsti dal Programma. In particolare, per le attività di monitoraggio Cineca è tenuto a fornire i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario, secondo le modalità previste dagli strumenti di monitoraggio dell'Adg.

ART. 14 CONTROLLI

1. Il Comune può, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità della presente convenzione, eseguire controlli in loco tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'impiego dei fondi e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto integrato approvato.
2. Nello svolgimento di tali controlli, Cineca deve mettere a disposizione del Comune qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione del progetto ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, Cineca deve rendere accessibile al Comune, alle autorità statali e comunitarie, ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l'esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.

Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti dichiarati da Cineca per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 5 anni dall'erogazione del saldo;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e/o dei servizi finanziati per 5 anni dall'erogazione del saldo;
 - la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo;
 - l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
 - la conformità delle spese dichiarate con la normativa di riferimento comunitaria e nazionale, in particolare con il codice degli appalti.
3. I controlli potranno essere effettuati anche oltre il termine di validità della presente convenzione, anche per effettuare le verifiche di stabilità dell'operazione.

ART. 15 REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Nel caso in cui dai controlli emergano irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione

di spesa presentata, irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi ai singoli beneficiari o alle spese sostenute, o comunque si rilevino inottemperanze rispetto alla presente Convenzione, il Comune procede alla revoca totale o parziale del contributo interessato dall'irregolarità e al conseguente recupero dei contributi eventualmente erogati sia a titolo di anticipo, di stato di avanzamento che di saldo, ai quali sarà applicato il tasso d'interesse legale vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione.

2. Il Comune si riserva di revocare totalmente il contributo assegnato qualora:

- a) il totale della spesa risulti inferiore al 50% dell'importo della presente Convenzione;
- b) dalla documentazione di spesa si desuma che il progetto realizzato non è conforme a quello originariamente approvato o a quello successivamente variato a seguito del rilascio della relativa autorizzazione;
- c) Cineca non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti.

ART. 16 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Viste le finalità sopra indicate e con riferimento al periodo di programmazione del PN Metro Plus 2021-2027 ed al cronoprogramma di spesa, il presente documento è valido a partire dalla data della sua sottoscrizione fino alla chiusura della programmazione 2021-2027.

ART. 17 PUBBLICAZIONI

1. Le Parti riconoscono che pubblicare o presentare i risultati delle attività fa parte degli obiettivi di progetto. Cineca sottoscriverà con gli altri partner previsti dal Protocollo sottoscritto in data 14/11/2023 un apposito accordo per le pubblicazioni e disseminazioni che dovrà prevedere la reciproca consultazione prima della pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune.
2. In caso di pubblicazione, presentazione o disseminazione dei risultati, dovrà essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, e ss.mm.ii., danno atto

di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale;

2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o a prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari;
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che venissero avviati in virtù del presente Atto, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Per il Comune di Bologna, Titolare del trattamento dei dati, il Responsabile del trattamento dei dati (Data Protector Officer) è Lepida ScpA, contattabile all'indirizzo Email: dpo-team@lepida.it, Pec: segreteria@pec.lepida.it
5. Per Cineca, il Titolare del trattamento dei dati è CINECA contattabile all'indirizzo email privacy@cineca.it.

ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

In caso di controversie tra le parti relative alla presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune
Ing. Osvaldo Panaro

Per il Cineca
Alessandra Poggiani

Direttrice generale munita di procura speciale

